

Comune di Chianocco (Torino)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2015: APPROVAZIONE 5a VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5, L.R 56/77.**

(omissis)

## DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante, formale e sostanziale:

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R. 56/77 s.m.i., la 5a Variante parziale al Piano regolatore generale comunale vigente, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n. 5-11968 del 15 marzo 2004, esecutiva ai sensi di legge, inerente lo stralcio di porzioni di aree fabbricabili insistenti all'interno del perimetro urbano individuate nel prospetto seguente:

Area	Foglio	Particella	Superficie mq	Indice	Volumetria mc
"an3"	13	259- 443- 262- 444	435	0,70	504,00 (vedi fig. 1)
		258			
		261 - 265			
"an3"	13	471 parte- 264 parte	285	0,70	

2. DI DARE ATTO che:

- le particelle stralciate continuano ad essere ubicate entro la perimetrazione del centro abitato e comportano una riduzione di volumetria edificabile complessiva pari a mc. 504,00 che rimane a disposizione dell'Amministrazione comunale;

- la presente Variante è esclusa dalla Valutazione ambientale strategica in quanto si tratta di Variante parziale formata ed approvata ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i., in quanto ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) non si modifica l'impianto strutturale del Piano regolatore generale comunale vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non si modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non si generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non si riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla medesima L.R. 56/77;

d) non si aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla medesima L.R. 56/77;

e) non si incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del Piano regolatore generale comunale vigente in misura superiore al quattro per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa;

f) non si incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal Piano regolatore generale comunale vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;

g) non si incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non si modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal Piano regolatore generale comunale vigente;

h) non si modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

- la Variante in oggetto: non si pone in contrasto con i Piani ed i Programmi sovracomunali vigenti; non incide sull'impianto strutturale del Piano regolatore generale comunale vigente, sulla funzionalità delle infrastrutture urbane e sulla struttura generale dei vincoli nazionali, regionali ed idrogeologici; non si pone in contrasto con Piani, Programmi e Progetti approvati né con progetti di opere pubbliche di rilievo sovracomunale di cui si abbia conoscenza;

- tutte le modifiche apportate non sono in contrasto con il Piano di zonizzazione acustica approvato, ai sensi della legge 447/95 e della legge Regione Piemonte 52/2000, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 2004, esecutiva ai sensi di legge;

- tutte le modifiche apportate non contrastano con la relazione geologica e le schede geologiche tecniche a suo tempo redatte in conformità con la Circolare n. 7/LAP e successiva nota tecnica;

- la variante parziale in oggetto, predisposta dall'Ufficio tecnico comunale, a ciò specificatamente incaricato, risulta costituita dai seguenti elaborati:

- a) Relazione tecnica;
- b) Figura 1 - zona "an3"- Camposciutto, scala 1:2000;
- c) Figura 1-bis - zona "an3" – Camposciutto, scala 1:2000;
- d) Tavola A – Camposciutto, scala 1:2000;
- e) CD in formato pdf;

3. DI DARE ATTO che la variante in oggetto è stata pubblicata all'Albo pretorio *on line* e sul sito internet istituzionale del Comune per 30 giorni consecutivi;

4. DI DARE ATTO che, dal 15° al 30° giorno di pubblicazione non sono state presentate, ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R. 56/77 s.m.i., osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi;

5. DI DARE ATTO che il Sindaco della Città metropolitana di Torino, con decreto n. 171-17179/2015 del 15 giugno 2015, avente ad oggetto "*Pianificazione territoriale generale e copianificazione urbanistica – Comune di Chianocco – 5^ variante parziale al P.R.G.C. – pronunciamento di compatibilità*", ha espresso, in merito al Progetto preliminare della 5^ Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Chianocco, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30 dicembre 2014, giudizio di compatibilità con il Piano territoriale di coordinamento "*PTC2*" e con i progetti sovracomunali;

6. DI DARE ATTO che la presente variante è efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte;

7. DI TRASMETTERE alla Città metropolitana di Torino ed alla Regione Piemonte la presente deliberazione di approvazione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano regolatore generale comunale.